

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

Anteprima n. 32 - dicembre 2025

**DISCIPLINA ESG E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.
AFFINITÀ TEORICHE E CONVERGENZE
APPLICATIVE**

Federica Helferich

DISCIPLINA ESG E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO. AFFINITÀ TEORICHE E CONVERGENZE APPLICATIVE^{° *}

Federica Helferich

*Assegnista di ricerca in Diritto penale
Università degli Studi di Firenze*

Lo scritto prende in esame il quadro regolatorio eurounitario in materia di sostenibilità delle imprese e di prevenzione del riciclaggio, di cui esamina innanzitutto la dinamica responsabilizzante nei confronti degli attori economici. Si individuano poi taluni elementi in comune alle due discipline – quella “ESG” e quella antiriciclaggio – sia sul piano teorico che sul piano pratico, tematizzando altresì la loro possibile interazione con il sistema della responsabilità amministrativa da reato dell’ente.

The paper explores the European Union’s regulatory framework on corporate sustainability and money laundering prevention, focusing initially on its approach toward economic actors. The paper subsequently identifies a set of common features shared by the two regulatory frameworks – namely the “ESG” framework and the AML regulation – at both the theoretical and practical levels, while also examining their potential interaction with the system of corporate administrative liability for criminal offences.

Sommario:

1. L’impulso europeo alla responsabilizzazione “forte” degli attori economici
2. Punti di tangenza teorici tra disciplina ESG e normativa AML: la comune *ratio* della “convenienza della legalità”
3. Punti di tangenza operativi tra disciplina ESG e normativa AML: la trasparenza tra governance e organizzazione

[°] Saggio sottoposto a *double-blind peer review*.

^{*} È il testo, aggiornato e corredato di note essenziali, della relazione tenuta in occasione del seminario dottorale “*La libertà di impresa al tempo della transizione ecologica. Prospettive giuridiche interdisciplinari integrate*”, svoltosi il 24 ottobre 2025 presso il Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena.

1. L'impulso europeo alla responsabilizzazione “forte” degli attori economici

Uno dei principali marcatori del processo di globalizzazione economica è senz'altro la minor rilevanza giuridica dei confini nazionali in punto di contenimento dei rischi collegati allo svolgimento di attività *lato sensu* economica. È su questo sfondo – precipitato della liberalizzazione dei mercati e degli investimenti e della connessa possibilità di movimentare rapidamente capitale, ricchezza, potere e informazioni – che si stagliano le politiche eurounitarie in materia di sostenibilità e tutela dell'integrità del mercato interno.

Per un verso, infatti, la nuova condizione economica globale produce profondi cambiamenti rispetto al modo di produzione della ricchezza e, prima ancora, di organizzazione della produzione da parte delle grandi imprese e dei gruppi di imprese. Come noto, l'attività produttiva tende a essere strutturalmente orientata verso strategie di *out-sharing*, *out-sourcing* e *production sharing*, grazie a un'organizzazione basata non più su un apparato verticistico e gerarchico bensì su un modello reticolare e fluido. Questo sistema, alimentato da *network* di imprese coinvolte a vario titolo nella catena di valore in virtù di variegati contratti di collaborazione, comporta il rischio sia di dislocazione geografica delle esternalità negative, sia di offuscamento dei reali centri decisionali, con ricadute negative sul versante dell'*accountability* e sull'allocazione di responsabilità, anche penali¹.

Per altro verso la globalizzazione economica incide sulle modalità di circolazione della ricchezza, inclusa quella di matrice illecita. La velocità con la quale il denaro si muove, spesso in una condizione di opacità e senza lasciare tracce, consente infatti l'accumulo e la movimentazione anche di capitale illegale², così determinando l'emergere di nuove forme di criminalità e la diffusione su scala globale dei fenomeni criminosi, in un'inedita interdipendenza globale del crimine (c.d. transnazionale)³. Questo elemento, unitamente alla presa di coscienza – al contempo personale e planetaria – della comunanza dei destini indotta dalla globalizzazione, comporta il diffondersi di una consapevolezza

¹ Cfr. BAIR, *The Corporation and the Global Value Chain*, in BAARS – SPICERS (Eds.), *The Corporation. A Critical, Multi-Disciplinary Handbook*, Cambridge University Press, Cambridge 2017, 326 ss. e, dalla prospettiva penalistica, CONSULICH, *Controllo del comportamento economico deviante ed evoluzione del diritto penale d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1-2/2024, 9 ss.; DI VETTA, *Le prospettive di sviluppo della responsabilità degli enti nel diritto penale economico dei diritti umani*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1-2/2025, 232 ss.; DI VETTA, *La responsabilità da reato degli enti nella dimensione transnazionale*, Torino, 2023; PRANDI, *Geografia del diritto punitivo dell'ente all'epoca delle Global Value Chains: nuove latitudini e auspicabili confini*, in *Dir. pen. proc.*, 2026, 117 ss.; CECCARONI, *Responsabilità d'impresa nelle catene globali del valore: verso un diritto penale della sostenibilità*, in *Giustizia insieme*, 25 febbraio 2026.

² Efficace, in questo senso, l'inquadramento del fenomeno del *money laundering* alla stregua di un'attività di “*criminal asset management*”: così VAN DUYNÉ – HARVEY – GELEMEROVA, *The Critical Handbook of Money Laundering. Policy, Analysis and Myths*, London, 2018, 93-94.

³ DE FRANCESCO, *Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale: verso un equilibrio di molteplici sistemi penali*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 5 ss., 7.

rispetto al fatto che la comunità globale è esposta ai medesimi rischi, anche finanziari⁴: tra questi, il rischio è anche quello di possibili “contaminazioni” del sistema finanziario in ragione della circolazione incontrollata di denaro “sporco”.

Questo nuovo statuto della produzione e circolazione di ricchezza, anche illegale, determina dunque l’insorgenza di nuove esigenze di controllo volte a compensare la predetta perdita di rilevanza dei confini territoriali nell’arginare i rischi “da impresa”⁵ e i rischi connessi alla nuova mobilità del denaro⁶. Di tali esigenze di controllo si è fatta ben presto carico l’Unione europea attraverso un’attività regolatoria che, seppur diversificata quanto a presupposti e destinatari, ci pare attraversata da una comune dinamica di contenimento e controllo dei rischi attraverso una responsabilizzazione “forte” degli attori economici organizzati. La diligenza richiesta in quest’ottica deve infatti proiettarsi anche verso l’“esterno”, ossia essere rivolta (anche) nei confronti dei propri partner commerciali e clienti, sul presupposto che la doverosa conoscenza dei rischi, anche “altrui”, sia la piattaforma conoscitiva necessaria per la predisposizione di cautele preventive e misure rimediali. Inoltre, come si vedrà, questa forma di responsabilizzazione è suscettibile di coordinarsi con le ulteriori pretese organizzative derivanti da altre forme di compliance, a partire da quella di cui al d.lgs. 231/2001.

Nonostante le nuove modalità produttive e di *agency* corporativa, infatti, piena è ormai la consapevolezza che “la produzione spazialmente dispersa e la produzione frammentata non indicano una riduzione del *corporate power*, quanto piuttosto un diverso modo di esercizio dello stesso”⁷. Pertanto, la predetta esigenza di controllo si proietta sulla globalità delle entità produttive che partecipano della *global value chain* e attiene, in particolare, ai rischi che da queste potrebbero promanare in ambito ambientale, sociale ed economico. Lo strumento individuato in sede sovranazionale al fine di rispondere a tale specifica esigenza di controllo è infatti quello della (doverosa) sostenibilità ambientale, sociale e di governance dell’impresa. Veicolata dai fattori *Environmental, Social, and Governance*, tale “disciplina ESG” si iscrive a sua volta nel progetto onusiano di sviluppo sostenibile⁸ e nella strategia di crescita del Green Deal, perseguendo

⁴ FRANKO, *Globalization and Crime*, Los Angeles, 2020, 5.

⁵ Per ulteriori riferimenti su questo concetto, alternativo a quello tradizionale di rischio “di” impresa, SANTONI, *Adeguatezza degli assetti organizzativi d’impresa e gestione del rischio ambientale*, in LUCARELLI – SANTONI, *Questione ambiente. Itinerari giuridici per l’impresa*, vol. I, Pisa, 2024, 107 ss.

⁶ Esula dal perimetro di questa indagine il tema, oggi altrettanto pregnante, delle rappresentazioni digitali del valore. Per una recente panoramica e valutazione critica in ottica penalistica si rimanda a BASILE, *Crypto assets e responsabilità penale*, in F. CONSULICH (a cura di), *Reati in materia bancaria e finanziaria*, Torino, 2024, 451 ss.

⁷ Cfr. BAIR, *The Corporation*, cit., 327 (traduzione nostra).

⁸ I criteri ESG, infatti, traducono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* SDGs) elaborati nell’Agenda ONU 2030 in criteri di sostenibilità per le imprese. Sul tema RAFFONE, *Verso un diritto penale della sostenibilità: prime riflessioni e prospettive future*, in *Dir. pen. econ. impresa*, 2/2024, 84 ss., 86-87.

“l’obiettivo più ampio di indurre le imprese alla transizione verso un’economia sostenibile al contrasto del riscaldamento globale connesso ai cambiamenti climatici”⁹.

Da qui l’imposizione, per via di direttiva (direttiva (UE) 2024/1760– *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, CSDDD)¹⁰, di obblighi di *due diligence* in capo alle case madri (rispondenti a determinati parametri dimensionali) rispetto alla propria filiera produttiva, al fine di vegliare sulla sostenibilità della catena del valore e prevenire o porre rimedio a possibili “impatti negativi” provenienti dalla stessa rispetto ai fattori ESG.

La disciplina ESG comprende altresì la direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione di sostenibilità (*Corporate Sustainability Report Directive* - CSRD)¹¹, con la quale l’Unione europea ha voluto introdurre obblighi di rendicontazione sulle cc.dd. informazioni di sostenibilità (in luogo delle cc.dd. informazioni di carattere non finanziario) lungo le catene del valore, così che investitori, attori della società civile e altri portatori di interesse siano in grado di conoscere gli impatti dell’impresa “sulle persone e sull’ambiente”¹².

Quanto all’esigenza di controllo nel settore finanziario e del mercato interno, l’Unione europea ha adottato, fin dagli anni ’90, un vasto apparato normativo volto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio (*anti-money laundering*, “disciplina AML”) e successivamente orientato altresì alla ‘lotta’ al finanziamento del terrorismo¹³. Più in particolare, per quanto riguarda lo specifico fenomeno del *money laundering*, l’esigenza è quella di approntare un sistema di controllo capillare al fine di poter intercettare i capitali di origine illecita e impedire *ab origine* la loro immissione nel – e contaminazione del – circuito economico legale, temendosi un’irreversibile alterazione dell’assetto concorrenziale e di mercato¹⁴.

⁹ FAVA, *La rendicontazione di sostenibilità nella “catena delle attività”: dalla due diligence alle (future) garanzie contrattuali*, in *Le Società*, 4/2025, 385 ss., 389, anche per ulteriori approfondimenti.

¹⁰ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) n. 2023/2859, in G.U.U.E. del 5 luglio 2024.

¹¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità, in G.U.U.E. del 16 dicembre 2022, L 322/15 (recepita in Italia dal d.lgs. n. 125/2024).

¹² Considerando (9) della direttiva. Cfr. sul tema FOFFANI, *The European Directives regarding the “non-financial statement” and the “corporate sustainability reporting”: towards a European economic criminal law for the protection of human rights?*, in *EU Cr. law*, 1/2024, 49 ss.

¹³ Il fine di contrasto al finanziamento del terrorismo è incluso nella strategia europea antiriciclaggio a partire dalla III direttiva (2005/60/CE), mentre le Raccomandazioni GAFI/FATF ricomprendono fin dal 2012 anche il fine di contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (cfr. IV direttiva, 2015/849/UE, considerando (4)).

¹⁴ Inequivoco in tal senso il considerando (1) della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, in G.U.U.E. del 12 novembre 2018. Sugli effetti macroeconomici del *money laundering* si rinvia allo

Così, sulla scorta dell'assunto secondo cui quanto più i confini nazionali perdono pregnanza nella protezione delle rispettive economie, tanto più assumerà importanza l'esistenza di una struttura finanziaria (globalmente) stabile e integra, il progetto politico antiriciclaggio (patrocinato dagli Stati Uniti e poi fatto proprio dall'Unione europea) si fonda sulla prevenzione e sul controllo del rischio finanziario da riciclaggio attraverso il coinvolgimento degli attori economici nell'identificazione e nella prevenzione di fenomeni potenzialmente riciclatori provenienti dalla propria clientela, alla stregua di "terminali diffusi di rilevazione dei reati"¹⁵. L'inizio di questo nuovo paradigma risale alla Raccomandazione n. R(80)/10 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 27 giugno 1980 (Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale) con la quale si introducono specifici obblighi di identificazione della clientela e di cooperazione con gli organi investigativi. La strategia in questione – compiutamente recepita in Italia con il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni – è stata poi ininterrottamente alimentata e implementata grazie al susseguirsi di ben sei direttive antiriciclaggio¹⁶. L'ultimo e

studio di UNGER ET AL., *Project ECOLEF: The Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Policy* – Final Report to the EU, Utrecht 2013, consultabile su [http://www2.econ.uu.nl/users/unger/ecolef_files/Final%20ECOLEF%20report%20\(digital%20version\).pdf](http://www2.econ.uu.nl/users/unger/ecolef_files/Final%20ECOLEF%20report%20(digital%20version).pdf). In quest'ottica, la disciplina AML è altresì intimamente connessa alla finalità di contrasto della criminalità organizzata: sul tema cfr., da ultimo, GULLO, *Prevenzione del riciclaggio e contrasto all'inquinamento criminale dell'economia lecita*, in GULLO – MONGILLO (a cura di), *Manuale della prevenzione economico-aziendale antimafia*, Torino, 2025, 260 ss.

¹⁵ SGUBBI, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*, Bologna, 1990, 39.

¹⁶ I direttiva: direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, in G.U.C.E. L 166 del 28 giugno 1990; II direttiva: direttiva 2001/97/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 recante modifica della direttiva 91/308/CE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, in G.U.C.E. n. L. 344 del 28 dicembre 2001; III direttiva: direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in G.U.C.E. n. L. 309 del 25 novembre 2005; IV direttiva: direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, in G.U.U.E. L 141/73 del 5 giugno 2015; V direttiva: direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, in G.U.U.E. L 156/43, 19 giugno 2018; VI direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, in G.U.U.E. L del 19 giugno 2024. Quest'ultima direttiva è parte del recente *AML Package*, che si compone altresì del c.d. *single rulebook* (v. *infra*) e del regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento

innovativo tassello del composito *framework* europeo antiriciclaggio è rappresentato dal regolamento *single rulebook*, con il quale l'obiettivo di responsabilizzazione “forte” degli attori economici assume una valenza precettiva diretta e uniforme: il regolamento impone infatti alla casa madre un obbligo di valutazione del rischio di riciclaggio, nonché la messa in atto di politiche, procedure e controlli, a livello di gruppo (artt. 16 ss.)¹⁷.

2. Punti di tangenza teorici tra disciplina ESG e normativa AML: la comune *ratio* della “convenienza della legalità”

Tanto nel diritto delle società quanto nello *ius criminale* l'anelito alla responsabilizzazione degli attori economici si iscrive entro più ampie coordinate e tendenze di sistema.

Nell'ambito del diritto societario il tema dell'acquisizione della disciplina ESG alle politiche e alla *governance* dell'ente – nel duplice senso del perseguimento di obiettivi di sostenibilità e dell'implementazione di standard di *due diligence* di prevenzione ed eliminazione degli impatti negativi – è ascrivibile al noto “dilemma [...] tra *shareholderism* e *stakeholderism*”¹⁸, il quale può a sua volta essere collocato nella più ampia cornice tematica dello scopo della società¹⁹.

Nel diritto penale e, segnatamente, nel diritto penale dell'economia, invece, l'architettura e la filosofia della disciplina regolatoria antiriciclaggio possono essere ascritte alla tendenza del potere punitivo a dismettere vieppiù la veste ‘leviatanica’ di governo delle infrazioni penali, sotto un duplice profilo.

Da un lato molteplici sono ormai nel diritto penale dell'economia gli strumenti processuali e sostanziali volti (anche) a una definizione negoziata e anticipata della vicenda penale, previa riparazione (*lato sensu*) dell'offesa²⁰.

del terrorismo (AMLA) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. Tali provvedimenti sono pubblicati in G.U.U.E. L del 19 giugno 2024.

¹⁷ Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. A tal fine, la casa madre dovrà tenere conto “della valutazione del rischio per l'intera attività svolta da tutte le succursali e filiazioni del gruppo” (cfr. già artt. 45 ss. IV direttiva). Agli artt. 16 ss. del regolamento fanno da *pendant* gli artt. 46 ss. della VI direttiva, che prescrivono specifiche modalità di cooperazione nell'ambito della supervisione di enti creditizi e finanziari che sono parte di un gruppo. Da segnalare inoltre come l'art. 2, par. 1, n. 1) del *single rulebook* definisca il “riciclaggio” rilevante ai fini del regolamento rinviando alla definizione penalistica contenuta nell'art. 3, par. 1 e 5, direttiva (UE) 2018/1673.

¹⁸ MONTALENTI, *Impresa, sostenibilità e fattori ESG: profili generali*, in *Giur. it.*, 2024, 1190 ss., 1200.

¹⁹ TOMBARI, *Corporate social responsibility (CSR), Environmental social governance (ESG) e “scopo della società”*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbligazioni*, 2/2021, 225 ss., 230.

²⁰ Per una ricostruzione delle modalità di riparazione dell'offesa ‘economica’ cfr. di recente BARTOLI, *Punibilità/non punibilità nel diritto penale dell'impresa*, in LANZI – MANES, *Trattato di diritto penale dell'impresa*, di prossima pubblicazione; GULLO, *La riparazione nel diritto penale dell'economia: linee evolutive*, in MENGHINI – MATTEVI (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale*:

Dall'altro lato crescono gli spazi lasciati agli attori privati nella gestione dei rischi infrattivi connessi allo svolgimento di attività economica complessa²¹, secondo un paradigma di “alleanza per la sicurezza”²² di cui il comparto dell'antiriciclaggio è un antesignano paradigmatico²³. In questo settore si osserva infatti da tempo una crescente ‘privatizzazione’ della lotta alle infiltrazioni riciclatorie nell'economia pubblica lungo un duplice versante. Il primo, al quale non possiamo qui che accennare, è quello della partecipazione dei soggetti privati alla creazione delle norme regolatorie, secondo un paradigma di “autoregolazione regolata”²⁴. Il secondo, che qui rileva, è quello consistente nell'attribuzione ai soggetti privati di compiti latamente di *enforcement* (monitoraggio, controllo e *reporting* delle attività potenzialmente illecite), mentre l'apparato repressivo pubblico si ritaglia il più modesto ruolo di collaboratore nella messa in sicurezza della società.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 231/2007, tali soggetti (destinatari di una platea di obblighi differenziati) si individuano tra gli operatori ricompresi nelle seguenti categorie: intermediari bancari e finanziari (co. 2, lett. *a – v* ter, nei limiti di cui al co. 2 *bis* e al co. 2 *ter*); altri operatori finanziari (co. 3, lett. *a – d*); professionisti (co. 4, lett. *a – e*); altri operatori non finanziari (co. 5, lett. *b – h*)²⁵.

teorie, prassi e nuove prospettive: atti del Convegno, Trento, 20-21 settembre 2024, Trento, 2025, 107 ss.; CONSULICH, *La persona giuridica come centro di punibilità permanente*, in *Sistema penale*, 15 aprile 2025.

²¹ CONSULICH, *Controllo del comportamento economico deviante*, cit., 4 ss.

²² HARTMANN, *Internationale Finanzströme und Geldwäsche. Eine spiegelbildliche Phänomenologie sicherheitstechnischer Legislation*, in *KJ*, 2007, 2 ss., p. 14 („Sicherheit durch Partnerschaft“). Parla invece di “dislocamento della responsabilità” MITSILEGAS, *Money Laundering Counter-Measures in the European Union. A New Paradigm of Security Governance vs Fundamental Legal Principles*, The Hague, 2003, 12 ss.

²³ In effetti il legislatore italiano, già con il d.l. del 15 dicembre 1979, n. 625 (conv. legge 6 febbraio 1980, n. 15), aveva imposto a Pubbliche amministrazioni, banche e istituti di credito di identificare gli autori di movimentazioni di denaro superiori a 20 milioni di lire, nonché di registrarne e conservarne i dati (e tracce di questo approccio si rinvencono anche nella legge bancaria del 1936). Per una panoramica si v. RAPONI, *I soggetti destinatari di specifici obblighi antiriciclaggio e i relativi illeciti*, in BERNASCONI – GIUNTA (a cura di), *Riciclaggio e obblighi dei professionisti*, Milano, 2011, 61 ss.

²⁴ NISCO, *Responsabilità degli enti, antiriciclaggio e autoriciclaggio: virtuose sinergie e problematiche interferenze*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016, 327 ss., 331. Per una prospettiva più sfumata cfr. DI VETTA, *Il diritto penale nello scenario del post-regulatory state*, in *Pol. dir.*, 2022, 255 ss., e ID., *Art. 25 octies*, in CASTRONUOVO – DE SIMONE – GINEVRA – LIONZO – NEGRI – VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2024, 674 ss., 675, il quale pone l'accento sugli ampi margini di etero-regolazione pubblica che residuano in capo allo Stato e alle Autorità di vigilanza di settore.

²⁵ In attuazione della VI direttiva antiriciclaggio rientreranno nell'art. 3 d.lgs. 231/2007, seppur con uno scadenziario differenziato, anche agenti calcistici, società di calcio professionistiche e prestatori di servizi per le crypto-attività. L'art. 46 d.lgs. 231/2007, inoltre, dispone che “i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto”, imponendo loro specifici obblighi di comunicazione. In disparte il fatto che nelle società di capitali gli organi sociali di controllo possono svolgere il ruolo di organismo di vigilanza, i “componenti”

Tali categorie professionali sono funzionalmente selezionate in base alla ritenuta vicinanza al rischio di riciclaggio derivante dall'attività professionale svolta. In particolare, la prospettiva è duplice e, in un certo senso, 'bipolare': i soggetti obbligati sono tali perché si ritiene che essi si trovino in una posizione privilegiata tanto per *favorire* operazioni di *laundering* (prospettiva *enablers*) quanto, al contrario, per *impedirle* (prospettiva *vedettes*), considerando che la prossimità al cliente permette loro di decifrare e identificare le operazioni potenzialmente riciclatorie. Gli obblighi in questione assumono infatti una geometria variabile a seconda del tipo di soggetto obbligato e del suo grado di esposizione al rischio riciclatorio, da apprezzare sulla base di un'apposita metodologia operativa di tipo *risk-based*²⁶.

Ciò posto, in questa sede interessa in particolare la *ratio* complessiva soggiacente all'imposizione degli obblighi di collaborazione, della quale ci sembra possibile affermare una certa comunanza assiologica rispetto alla disciplina ESG. Entrambi i sistemi, infatti, riposano a nostro avviso su un'idea di "convenienza della legalità", ampiamente intesa quale aderenza all'apparato normativo che impone o promuove una responsabilizzazione "forte".

La disciplina ESG, difatti, pare veicolare l'idea che l'integrazione di un'ottica di "sostenibilità" nelle politiche d'impresa e nelle scelte di investimento, lungi dall'essere un corpo estraneo nel sistema del diritto societario, risponda effettivamente alla logica e alla finalità di profitto che nel nostro ordinamento tuttora plasma l'art. 2247 c.c.; tale finalità è però declinata in ottica *long-term*²⁷. Secondo questa chiave di lettura, il "successo sostenibile" consiste ancora nella creazione di valore a beneficio degli azionisti e si declina sempre in termini di profittabilità, ma l'asse prospettico è quello del lungo periodo²⁸. Sicché

di tali organi societari devono adempiere all'obbligo *ex art.* 46 avvalendosi dell'apporto delle specifiche funzioni di controllo interne. Sul tema cfr. MAINERI – MOLINO – GRELLA, *Antiriciclaggio e reati connessi*, in SANTORIELLO – DI FIORINO (a cura di), *L'organismo di vigilanza nel sistema* 231, 2° ed., Pisa, 2025, 337 ss.

²⁶ Si tratta degli obblighi di: analisi e valutazione del rischio (artt. 14 – 16 *ter*); adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30); conservazione (artt. 31 – 34 *bis*); segnalazione delle operazioni sospette (artt. 35 – 41); astensione (art. 41); comunicazione (artt. 46 e 47) e, infine, adozione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (art. 48). Sulla metodologia di autovalutazione del rischio di riciclaggio si v. diffusamente BARBATO, *La valutazione del rischio nella disciplina preventiva antiriciclaggio: profili sistematici e procedurali*, in *Questa rivista*, 19/2019, 167 ss., 181 ss.

²⁷ TOMBARI, *Riflessioni sullo "statuto organizzativo" dell'"impresa sostenibile" tra diritto italiano e diritto europeo*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2022, 135 ss., 138. In particolare, nell'ottica della disciplina della CSRD i criteri ESG sarebbero utilizzati alla stregua di un metro di valutazione dell'impresa: sia in ambito finanziario, per quanto riguarda gli investimenti ESG, sia "all'interno del diritto societario, dove si atteggiano a fondamentale criterio per orientare le politiche di lungo termine": così ID., *Corporate social responsibility (CSR)*, cit., 226.

²⁸ Cfr. il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana del 2020, adottabile dalle società quotate a partire dall'esercizio del 2021, su cui si sofferma MONTALENTI, *Impresa, sostenibilità e fattori ESG*, cit., 1196. Per una prospettiva ancora più ampia si v. LOMBARDI, *Da San Francesco al green bond, il lungo percorso della sostenibilità finanziaria*, in *MilanoFinanza*, 8 luglio 2022, 16.

l'implementazione di quella cifra di "legalità" veicolata dalla disciplina ESG (pur non essendo, ovviamente, a costo zero) risulta, in ultima analisi, conveniente.

Per quanto riguarda la disciplina antiriciclaggio e la "convenienza della legalità" da essa propagata occorre innanzitutto considerare che, come efficacemente affermato, la rete di obblighi di prevenzione e controllo (e, in particolar modo, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette *ex art.* 35) comporta, in capo all'operatore (finanziario e non) e al professionista, un obbligo di rispondere "non più *al* cliente ma *del* cliente"²⁹. Di conseguenza, la disciplina del d.lgs. 231/2007 rischia di imbrigliare l'attività economica su cui si proietta e, in ultima analisi, di ingenerare una contrapposizione tra l'interesse privato alla realizzazione di profitti e l'interesse pubblico alla prevenzione del fenomeno del *money laundering*³⁰. Tale sarebbe il grado di conflittualità che taluni Autori hanno addirittura ipotizzato che i destinatari di obblighi anti-riciclaggio debbano "guardare oltre la motivazione all'immediato profitto"³¹.

A nostro avviso, tuttavia, non può non rilevarsi come l'intera disciplina AML riposi su una prospettiva di fondo finalizzata specificamente a disinnescare il potenziale iato fra corretta esecuzione della prestazione lavorativa e corretto adempimento dei precetti statali³², nonché ad assicurare l'adesione volontaria ai precetti da parte dei loro destinatari³³. Si tratta, per l'appunto, della prospettiva della "convenienza della legalità"³⁴, nel senso che il "profitto" perseguito dalla platea di soggetti obbligati non è considerato come coincidente con la sola creazione di valore suscettibile di valutazione economica, bensì come

²⁹ AMBROSOLI, *I profili etici e il ruolo dei professionisti: da responsabili verso il cliente, a responsabili del cliente*, in CAPPA – CERQUA (a cura di), *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 29 ss., 33.

³⁰ Il precetto a carattere preventivo, infatti, "si innesta su un'attività 'privata' nel senso di un'attività libera, disciplinata dal contratto, affidata al mercato, volta al profitto individuale e non vincolata ad alcun fine che trascenda gli individui. Un'attività i cui limiti di svolgimento – *ex natura sua* – dovrebbero essere soltanto le regole contrattuali su cui si fonda [...]: un'attività sulla quale invece viene calato e sovrapposto un complesso di prescrizioni amministrative-burocratiche volte a fini del tutto estranei all'attività medesima": così SGUBBI, *Il reato come rischio sociale*, cit., 54.

³¹ LEVI, *Punishing Banks, Their Clients and their Clients' Clients*, in KING – WALKER – GURULÉ (Eds.), *The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law*, vol. 1, 1° ed., London, 2018, 273 ss., 275.

³² SGUBBI, op. ult. cit., 54.

³³ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 110 ss., rileva che la scelta dei soggetti obbligati privati di conformarsi alla legalità è fondamentale per il successo di ogni strategia collaborativa. Ciò detto, il d.lgs. 231/2007 predispone altresì, agli artt. 55 ss., uno specifico apparato sanzionatorio: per un approfondimento, e per i necessari riferimenti, si v. DELL'OSSO, *I reati della normativa c.d. antiriciclaggio*, in F. CONSULICH (a cura di), *Reati in materia bancaria e finanziaria*, Torino, 2024, 431 ss., e ANTONELLI, *Le sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio*, in *Notariato*, 1/2024, 24 ss.

³⁴ GRASSO, *Origini dei proventi illeciti e attività della criminalità organizzata. I rapporti con l'economia legale*, in ARNONE – GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese*, Milano, 2011, 41 ss., 48; MASCIANDARO, *La circolazione dei proventi illeciti: il ruolo degli intermediari finanziari e dei paradisi finanziari*, ivi, 61 ss.

comprensivo altresì dell'integrità e della legalità del sistema finanziario ed economico nel suo complesso. Questa narrativa fa sì che il potenziale *conflitto* di interessi sia risolto (o diluito) in uno strategico *allineamento* di interessi tra i soggetti privati e le Autorità pubbliche preposte alla vigilanza di settore e, più ampiamente, alla prevenzione e repressione dell'illegalità³⁵, poiché l'attività di prevenzione del rischio di inquinamento del mercato è qui intesa come *funzionale*, e non *opposta*, alla libertà di circolazione del capitale³⁶. Da un angolo visuale in parte diverso si è infatti altresì rilevato, con riferimento al comparto bancario, che il sistema interno di controlli antiriciclaggio (su cui v. *infra*) è funzionale al perseguimento non solo di obiettivi di efficacia ed efficienza aziendale e operativa, ma anche di finalità ordinamentali di natura pubblica³⁷.

Da un punto di vista funzionale, in questa prospettiva orientata alla legalità la *ratio essendi* degli obblighi antiriciclaggio è essenzialmente di tipo conoscitivo: da un lato gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione perseguono uno scopo processual-preventivo, costituendo e mantenendo in vita un patrimonio conoscitivo e probatorio che potrebbe essere utile in un eventuale processo³⁸; dall'altro lato l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette assolve a una funzione sostanziale, permettendo l'esternazione di un sospetto maturato dall'operatore sulla base di un vaglio diagnostico delle informazioni precedentemente ottenute³⁹.

Nella disciplina ESG come in quella AML, dunque, il cuore della diligenza imposta ai privati in ottica di responsabilizzazione risiede innanzitutto nell'obbligo di *conoscere* (clienti, partner commerciali, operazioni, rischi...) nel modo più completo possibile⁴⁰, essendo la conoscenza presupposto

³⁵ MASCIANDARO, *Economics: The Supply Chain*, in MASCIANDARO, TAKATS, UNGER (Eds.), *Black Finance, The Economics of Money Laundering*, Northampton, 2007, 27 ss., 40. Sull'allineamento di interessi come strategia di *crime control* cfr. per tutti GARLAND, "Governmentality" and the Problem of Crime: Foucault, Criminology, Sociology, in *Theoretical Criminology*, 1997, 173 ss., 187-188.

³⁶ MAGRI, *Criminalità economica e riciclaggio*, in *Agg. sociali*, 2/1994, 101 ss, 114. Sul tema cfr. anche le coeve riflessioni di FLICK, *Accessi al settore finanziario e segnalazioni degli intermediari: controlli, obblighi, responsabilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1201 ss., 1219. In questo senso deve leggersi il costante impegno dell'Unità di informazione finanziaria italiana (UIF) per la diffusione di una cultura della legalità e della consapevolezza della dannosità dei fenomeni riciclatori per la società tutta.

³⁷ Così, in riferimento agli interessi alla cui cura sono preposte le Autorità di settore, MINTO, *Il sistema dei controlli interni delle banche e la gestione del rischio riciclaggio*, Milano, 2023, 9, 123 ss.; similmente, con riferimento all'art. 3 d.lgs. 231/2001 e ai soggetti obbligati ai sensi di tale disposizione, CENTONZE, *La "partnership" pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e il problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi di controllo societari*, in AA. VV., *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Napoli, 2011, 1759 ss., 1782, il quale discorre di un "vincolo di tutela".

³⁸ Nonché, e in ogni caso, ai fini delle analisi conoscitive e degli studi di settore condotti dalla UIF: così CASTALDO – NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova 2010, 260.

³⁹ Ivi, 261.

⁴⁰ MITSILEGAS, *Money Laundering Counter-Measures*, cit., 152. Nello stesso senso anche PIETH, *The Prevention of Money Laundering: A Comparative Analysis*, in *Eur. J. Crime*, 1998, 159 ss.

imprescindibile dell'obbligo, crono- e logicamente successivo, di agire. Fondamentale diviene dunque, in questa architettura deontica, l'elemento della trasparenza, quale presupposto necessario all'acquisizione di conoscenza (e alla sua eventuale successiva trasmissione).

3. Punti di tangenza operativi tra disciplina ESG e disciplina AML: la trasparenza tra governance e organizzazione

Nel settore creditizio possono crearsi virtuose interferenze operative tra le due discipline – fin qui analizzate sotto al profilo delle rispettive (e in parti comuni) *rationes* – e, come accennato, con l'onere organizzativo che discende dal d.lgs. 231/2001. Al fine di cogliere tale interconnessione è peraltro necessario restringere il campo di indagine alle più grandi realtà bancarie (soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a d.lgs. 231/2007) aventi forma di società di capitali, illustrando brevemente l'articolazione delle diverse discipline attraverso tre passaggi.

Innanzitutto, per gli istituti di credito in forma di società di capitali l'adozione di “misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza” (art. 2, co. 2, d.lgs. 231/2007) rappresenta una specificazione del più generale obbligo di dotarsi di assetti organizzativi adeguati ai sensi degli artt. 2086 e 2381 c.c.⁴¹ e contribuisce all'assolvimento della finalità di sistema di assicurare una sana e prudente gestione dell'attività imprenditoriale⁴². D'altronde, come autorevolmente affermato, non è infrequente che violazioni della normativa antiriciclaggio da parte degli intermediari finanziari rappresentino un “sintomo di assetti di vertice o meccanismi di controllo interno non solidi, e ispirare così valutazioni prudenziali” da parte delle autorità di vigilanza⁴³, posto che nel settore del credito il rischio di impresa è suscettibile di coinvolgere gli interessi degli stessi risparmiatori⁴⁴.

⁴¹ MINTO, *Il sistema dei controlli interni delle banche*, cit., 9; MONTALENTI, *Il modello “231” e l'organismo di vigilanza nel sistema dei controlli societari*, in *Il nuovo diritto delle società*.

⁴² MINTO, op. ult. cit., 119.

⁴³ BORRELO, *Il nuovo ordinamento antiriciclaggio europeo*, in *Gior. dir. amm.*, 2025, 47 ss., 56.

⁴⁴ MINTO, op. ult. cit., 46. Sulle relazioni teleologiche tra la fattispecie codicistica di (auto)riciclaggio e la tutela dell'ordine economico (*sub specie* integrità ed efficienza del sistema di mercato), con riferimento in particolare alla *par condicio creditorum*, cfr. FLICK, *La repressione del riciclaggio e il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1255 ss.; PADOVANI, *Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 633 ss.; DE FRANCESCO, *Programmi di tutela e ruolo dell'intervento penale*, Torino, 2004, 13, 50, 71 ss.; MANES, *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*, in CANESTRARI (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, 7° ed., Bologna, 2016, 852 ss., 856; MUCCIARELLI, *Money laundering, diritto penale dell'economia e concorrenza: qualche nota a margine*, in DE FLAMMINEIS – GUERRINI – MICHELETTI (a

In quest'ottica gli artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007 possono essere letti alla stregua di un'endiadi metodologica. L'art. 15, co. 2, infatti, impone ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 di adottare procedure per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio (e finanziamento del terrorismo) tenendo conto "di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti"; l'art. 16, poi, dispone che "i soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15".

In secondo luogo, gli istituti di credito costituiti in forma societaria possono altresì essere destinatari della disciplina in tema di responsabilità amministrativa da reato dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001⁴⁵, potendo scegliere di dotarsi di un modello di organizzazione e gestione idoneo, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001, a prevenire la realizzazione dei reati presupposto di cui agli artt. 24 ss. Tra questi rilevano, ai nostri fini, i delitti di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) e di autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.), elevati a reato presupposto della responsabilità dell'ente dall'art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001 insieme alla ricettazione (art. 648 c.p.) e al reimpiego (art. 648 *ter* c.p.)⁴⁶.

In terzo luogo, gli istituti di credito: a) qualificabili come enti di interesse pubblico (art. 16, co. 1, d.lgs. 39/2010); b) che già realizzavano la dichiarazione non finanziaria; c) aventi almeno 500 dipendenti durante l'esercizio; d) aventi, per almeno due esercizi consecutivi, uno stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro ovvero ricavi netti superiori a 50 milioni di euro, sono soggetti, già dal 1° gennaio 2024, all'obbligo di redigere la rendicontazione di informazioni relative alle questioni di sostenibilità individuate dalla CSRD, nonché dai regolamenti rilevanti⁴⁷.

cura di), *Teoria e prassi dei delitti di riciclaggio*, Napoli, 2024, 33 ss., e in *DisCrimen*, 12 febbraio 2024, 1 ss., 10 ss.

⁴⁵ NISCO, *Responsabilità degli enti, antiriciclaggio e autoriciclaggio*, cit., 328.

⁴⁶ L'art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001 è stato introdotto proprio dal d.lgs. 231/2007 (art. 63, co. 3), ma quest'ultimo corpus normativo adotta, all'art. 2, co. 4, una nozione 'amministrativa' di riciclaggio.

⁴⁷ Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore finanziario; regolamento (UE) 2019/2089 sulle comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento, regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia verde. Come noto, l'obbligo di rendicontazione si estenderà a ulteriori soggetti esercenti attività di impresa e aventi determinati parametri dimensionali a partire dal 1° gennaio 2027, a seguito della rimodulazione del calendario attuativo a opera della legge 8 agosto 2025, n. 118 (in G.U. n. 184 del 9 agosto 2025), di conversione del d.l. 30 giugno 2025, n. 95 (in G.U. n. 149 del 30 giugno 2025), con cui è stata recepita la direttiva c.d. *stop the clock* (direttiva UE 794/2025 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, in G.U.U.E. L del 16 aprile 2025) ed è stato di conseguenza modificato il d.lgs. 125/2024.

Come rilevato sia in dottrina che tra gli operatori del settore, tale ultima disciplina e le cautele predisposte ai fini del modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 sono suscettibili di interessare importanti legami operativi, dato che le questioni enucleate all'interno dei principi di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) possono frequentemente essere ricondotte a uno o più reati presupposto della responsabilità da reato degli enti collettivi⁴⁸. Pertanto non solo "la positiva implementazione del modello organizzativo trova un particolare significato ai fini ESG, posto che è sua vocazione la strutturazione di un'ecologia di base dell'ambiente imprenditoriale"⁴⁹, ma anche i principi ESG possono essere ulteriormente valorizzati in sede di predisposizione, aggiornamento o implementazione del modello.

In particolare, ai fini della prevenzione del rischio di (auto)riciclaggio ai sensi del d.lgs. 231/2001, ma anche a fini di compliance con le procedure antiriciclaggio ai sensi del d.lgs. 231/2007, viene soprattutto in gioco il principio tematico della governance (ESRS – G1), relativo alla condotta dell'impresa e alla governance della sostenibilità e ulteriormente articolato in cinque macro-aree⁵⁰. Tra queste, particolare rilevanza assume quella relativa ai rapporti con i fornitori e alle prassi di pagamento, perché è in questa area operativa che spesso si innestano proprio i fenomeni (potenzialmente) riciclatori⁵¹ che le cautele *ex d.lgs. 231/2001* e gli obblighi *ex d.lgs. 231/2007* intendono scongiurare improntando i processi gestionali, organizzativi e decisionali a un canone di elevata trasparenza.

La trasparenza, da intendersi innanzitutto come trasparenza organizzativa, è infatti la chiave di volta di tutte le discipline in discorso. Nell'ambito della governance ESG, in particolare, tale elemento organizzativo è soprattutto funzionale ad assicurare la ricostruibilità *ex post* dei processi decisionali.

⁴⁸ MINICUCCI, *La responsabilizzazione delle imprese tra obblighi di sostenibilità e prevenzione "terapeutica"*, in *Questa rivista*, anteprima n. 32/2025, 7, anche per ulteriori riferimenti bibliografici; CRESCENZO, *ESG, rischi penali e l'impatto sul sistema 231*, in *Bilancio&Revisione*, 3/2025, 49 ss., 52; FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *Modello 231 e fattori ESG: l'importanza di una virtuosa connessione*, 12 luglio 2024, 14 ss., consultabile all'indirizzo <https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1777>

⁴⁹ MINICUCCI, op. ult. cit., 4.

⁵⁰ i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità; ii) le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale; iii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali; iv) le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying; v) la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.

⁵¹ Si veda il *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia* Roma, 12 maggio 2023, recentemente emanato dalla UIF e in vigore dal 1° gennaio 2024 (soprattutto sezione B dell'allegato).

Nell'ottica del d.lgs. 231/2001, poi, la trasparenza è un nucleo fondamentale delle cautele da predisporre a fini di prevenzione di riciclaggio e autoriciclaggio: in tal senso, l'ente dovrà dotarsi *a minima* di procedure fiscali, gestionali e di contabilità volte ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari, tanto in entrata quanto in uscita⁵². Infine, la trasparenza intesa come tracciabilità delle operazioni e conoscibilità del beneficiario reale è uno degli architravi dell'intera normativa 231/2007, in quanto presupposto operativo per la finalità del mantenimento del(l'eventuale) *paper trail*, la quale ispira in particolare l'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione e registrazione dei documenti e di segnalazione delle operazioni sospette.

Di conseguenza si può ritenere che l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007 contribuisca innanzitutto a ridurre il rischio di esposizione dell'ente ai reati di cui all'art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001. Come condivisibilmente rilevato, infatti, sebbene tra la normativa 231/2001 e la disciplina antiriciclaggio manchi un criterio di raccordo formale, "sia le misure antiriciclaggio che i modelli organizzativi incid[ono] sulla medesima realtà fattuale, costituita dall'organizzazione aziendale"⁵³. Così, l'introduzione nel modello 231/2001 di presidi rilevanti nell'ambito degli obblighi *ex* d.lgs. 231/2007, quali per esempio la segregazione tra le funzioni, ben può rafforzare il sistema di prevenzione del riciclaggio interno all'ente, almeno astrattamente.

In secondo luogo, e in virtù di tale connessione tra i due "sistemi 231", un'implementazione dei principi ESG di governance in sede di predisposizione o aggiornamento delle cautele preventive previste dal modello *ex* d.lgs. 231/2001 rispetto agli artt. 648 *bis* e 648 *ter*.1 c.p. può riverberarsi positivamente sulla tenuta del sistema dei controlli interni in funzione di antiriciclaggio, secondo un meccanismo virtuoso di compliance integrata volto a generare un ecosistema unico di controllo e trasparenza.

⁵² GALLI, *Dentro il castello dei castelli incrociati: la responsabilità dell'ente da autoriciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1-2/2016, 100 ss., 110; DI VETTA, *Art. 25 octies*, cit., 687; PIERGALLINI, *Autoriciclaggio e responsabilità dell'ente: un vistoso cortocircuito*, in DE FLAMMINEIS – GUERRINI – MICHELETTI (a cura di), *Teoria e prassi dei delitti di riciclaggio*, cit., 201 ss., 209 ss.

⁵³ NISCO, *Responsabilità degli enti, antiriciclaggio e autoriciclaggio*, cit., 331; nello stesso senso anche DI VETTA, *op. ult. cit.*, 678.